

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI

*approvato nella riunione di Consiglio*

*del 16 maggio 2022*

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, in relazione ai compiti istituzionali svolti nell'interesse degli Iscritti, ritiene di regolamentare l'adesione alle proposte di agevolazione per gli Iscritti formulate da Terzi, secondo le seguenti linee guida:

- 1 - Oggetto** - L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano prenderà in considerazione le proposte di agevolazione aventi ad oggetto attività e servizi utili sia nello svolgimento della professione che nella vita privata (anche ad essa prettamente inerente), quanto a prezzi e/o condizioni che, a insindacabile giudizio del medesimo Ordine, saranno ritenute di favore e riservate esclusivamente agli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
- 2 – Requisiti** - Possono presentare proposte di agevolazione per gli Iscritti all'Ordine i singoli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
  - iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o presso organismo equipollente
  - che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575 o delle misure di prevenzione personali o patrimoniali previste dal D. Lgs 6/9/2011 n. 159;
  - nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  - che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto l'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - che non hanno utilizzato forme di comunicazione e pubblicità lesivi per la professione di commercialista;

- che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- che non hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
- che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 oppure che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 ma con periodo di emersione concluso;
- che presentino una proposta che abbia i caratteri di esclusività per le condizioni applicate solo agli iscritti dell'ODCEC Milano

**3 - Presentazione della proposta** – Qualunque operatore economico che intenda proporre all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano una proposta di agevolazioni per gli Iscritti, nell'ambito di competenza territoriale dell'Ordine (Milano e Provincia) dovrà presentare la propria proposta mediante la compilazione dei moduli, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica [segreteriaipresidenza@odcec.mi.it](mailto:segreteriaipresidenza@odcec.mi.it) o, in alternativa sul Form dedicato sul sito web [odcec.mi.it](http://odcec.mi.it);

**4 - Documentazione da allegare alla proposta** - Alla proposta, da formularsi con i moduli e le modalità di cui al precedente punto n. 3, dovrà allegarsi una dichiarazione sostitutiva del proponente - in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**5 - Durata** - Salvo diversi accordi tra le parti per i particolari servizi offerti (es. cure mediche, cultura, benessere e servizi professionali), la durata dell'accordo viene indicata, senza la possibilità di tacito rinnovo, nel termine di anni 1 (uno) prorogabile su richiesta dell'operatore proponente, entro il 1° dicembre di ogni anno, confermando l'assenza di variazioni rispetto a quanto precedentemente ed originariamente dichiarato. L'Ordine si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la convenzione, senza possibilità di alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale da parte dell'operatore economico;

**6 – Efficacia** - Nessuna proposta di agevolazione per gli Iscritti potrà ritenersi efficace e valida se non accompagnata dall'intera documentazione richiesta, compilata in ogni sua parte. L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento all'operatore economico prova documentale delle circostanze dichiarate nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva al fine di accertarne la veridicità, anche mediante verifiche a campione.

**7 - Comunicazione** agli Iscritti dell'esistenza delle agevolazioni - ogni convenzione viene inserita - con modalità e tempistiche che l'Ordine stabilirà a propria totale discrezione - nei differenti veicoli di comunicazione dell'Ordine. Si precisa che l'inserimento in tali spazi potrà essere, in qualunque momento e senza alcuna motivazione, sospeso o cancellato ad insindacabile giudizio dell'Ordine.

**8 - Oneri** – L’Ordine non dovrà, in alcun caso, sostenere oneri per la stipula o la pubblicazione della proposta di agevolazione.

L’Ordine potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio alla cancellazione della proposta di agevolazione dal sito e in automatico

In nessun caso l’operatore economico proponente l’agevolazione è autorizzato ad inviare mail pubblicitarie agli Iscritti dell’Ordine per illustrare la proposta agevolativa, se non previo consenso scritto ai sensi della normativa per la tutela dei dati personali.

**9 - Disposizioni Finali** - L’Ordine si riserva la facoltà di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel presente regolamento nell’interesse pubblico dell’Ordine e degli iscritti.